



# **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**

## **Provincia di Siena**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 490 DEL 28/07/2026**

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: EDILIZIA PRIVATA

**OGGETTO: SERVIZIO DI DIFESA IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR SU  
DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI  
SPESA CIG BC804A8CEC**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge ;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Richiamato il protocollo 10578 del 20.05.2026 con il quale veniva confermato da parte del Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'interessato, il diniego all'istanza di accesso agli atti comunali del Sig. F.PL. già maturato tramite silenzio rifiuto ai sensi di legge. Sul provvedimento di diniego in esame si era espresso, condividendone i contenuti, il Difensore Civico della Regione Toscana in data 04/06/2026

Dato atto che:

- In data 03/07/2026 prott. 14376 veniva notificato al Comune di San Gimignano, al Sindaco, al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio da parte del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per:

- annullare il provvedimento di diniego degli atti comunali del 20.5.2026 adottato dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ingegnere Valentina Perrone, notificato in pari data.
- annullare il provvedimento di riesame del 4.6.2026 del Difensore civico regionale confermativo del diniego comunale.
- ordinare al Comune di San Gimignano l'ostensione degli atti richiesti e se non esistenti che lo certifichi.
- condannare il Comune di San Gimignano al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltreché di refusione del contributo unificato ed oneri fiscali.

Richiamata la deliberazione GC n. 148 del 16/07/2026 si è stabilito:

- di resistere al ricorso straordinario del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11. 3.
- di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso al TAR. dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio.
- di dare mandato al dirigente del Settore Servizi per il Territorio e LL.PP all'individuazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, di un legale per la difesa in giudizio.

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di difesa in giudizio per ricorso al Tar su diniego accesso agli atti;

Dato atto che il ricorso de quo è strumentale e, come tale strettamente correlato, al ricorso straordinario opposto all'ordinanza n. 25 del 20/02/2026 relativamente alla quale questa Amministrazione, in esecuzione di propria deliberazione GC n. 128 del 10/06/2026 – qui integralmente richiamata nelle premesse e nel disposto - e per il Suo tramite, giusto incarico conferito con DD n. 397 del 16/06/2026 all'Avv. Vincenzo Farnararo - ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 10 DPR 1199/71 alla trattazione in sede amministrativa, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e riservandosi ogni opportuna difesa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio è inferiore ad € 140.000,00;
- dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che, per il valore dell'appalto del servizio in oggetto, è necessario avvalersi della piattaforma telematica regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è stato individuato quale soggetto a cui chiedere la presentazione di offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto lo Studio Legale dell'Avv. Farnararo Vincenzo, con sede legale in Firenze, 50129, Viale S. Lavagnini 13, P.I. 05455600485, già titolare del correlato ricorso al Presidente del Consiglio di Stato, che si è dichiarato disponibile a svolgere il suddetto servizio e ha presentato il preventivo di € 3000,00 comprensivo di spese e cassa previdenza, oltre IVA 22%, così per un totale complessivo di € 3660,00 che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

DATO ATTO che:

- il CIG relativo alla procedura è BC804A8CEC ;
- l'Operatore Economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con P.A. richiesti dalla normativa vigente;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;
- la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale/ sottoscrizione di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e smi;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

1. di approvare la premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lettera f), del D.Lgs. n.36/2023, all'Operatore Economico "AVV. VINCENZO FARNARARO", con sede legale in Firenze, 50129, Viale S. Lavagnini 13, P.I. 05455600485, il servizio di difesa in giudizio per ricorso al Tar su diniego accesso agli atti alle condizioni di cui all'offerta acquisita dell'ente per un importo di € 3000,00 comprensivo di spese e cassa previdenza, oltre IVA 22%, così per un totale di € 3660,00;
3. di impegnare sul B.P. 2026, al Cap. 124/1 "spese per patrocinio legale", la somma di € 3660,00;
4. di dare atto che il CIG relativo all'intervento è BC804A8CEC;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano;
6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che, considerata la natura intellettuale del servizio e l'affidabilità del professionista, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;

8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

9. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

10. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE  
PERRONE VALENTINA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)